



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI DI CASTROVILLARI
Ente Pubblico non economico

REGOLAMENTO

PER LA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CASTROVILLARI

(ai sensi degli articoli 12 comma 1 lett. p) e 29 comma 1 lettera h) del D. Lgs 13/2005)

**APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEL 24 NOVEMBRE 2022**

.....

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari
Viale del Lavoro, 128 87012 Castrovillari Tel. Fax 0981/27973
Mail: odccv@tiscali.it PEC: segreteria@odceccv.legalmail.it
Viale Sant'Angelo snc - 87064 Corigliano-Rossano (CS) Tel. Fax 0983/516088
Mail: odceccv.ulrossano@gmail.com
C.F. 94015500781

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari:

VISTO l'art. 29, lett. h), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;

VISTO l'art. 12, lett. p), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'Elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

VISTO l'art. 12, lett. q), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare, su delega del Consiglio Nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi del succitato art. 29, lett. h);

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che disciplina la sospensione per morosità.

Con delibera n° 17 del 24/11/2022 assume il seguente regolamento finalizzato a regolare, in particolare, la riscossione dei contributi annuali e le morosità:

Art. 1 – Oggetto e misura

Il presente Regolamento è redatto allo scopo di definire quanto disposto dall'art. 12 comma 1 lettera p) del D.Lgs 139/2005, e disciplina le modalità di riscossione dei contributi da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari.

Con il termine “contributo annuale” si intende la quota associativa obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo, all'Elenco speciale e alle STP dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari.

Art. 2 – Procedura e Termini

La misura del contributo annuale, del contributo di iscrizione nell'Albo ed Elenco e Stp e della tassa di iscrizione al Registro del Tirocinio sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, giusto il disposto dell'art. 12 lettera, comma 1 lettera p) D. Lgs 139/2005. Il Consiglio dell'Ordine delibera la data di riscossione del contributo annuale determinato ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e del contributo dovuto al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. h) dello stesso decreto, nella misura stabilita dallo stesso Consiglio Nazionale. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo da fissare con la delibera che stabilisce l'ammontare, deve tenere conto delle scadenze fissate dal Consiglio Nazionale che, con il proprio regolamento, ha stabilito che: i Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso in due rate, ciascuna pari alla metà del contributo spettante, entro il termine del 15 maggio e 15 luglio dell'anno di competenza.

Art. 3 – Iscrizioni, cancellazione e trasferimenti

Iscrizioni albo e tassa iscrizione tirocinanti.

In caso di nuova iscrizione all'Albo o all'Elenco il richiedente versa il contributo di prima iscrizione, all'atto di presentazione dell'istanza, per come stabilito dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, giusto il disposto dell'art. 12 lettera, comma 1 lettera p) D. Lgs 139/2005. In caso di iscrizione al registro del tirocinio il richiedente versa la tassa di iscrizione, in un'unica soluzione all'atto di presentazione della domanda, per come stabilito dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, giusto il disposto dell'art. 12 lettera, comma 1 lettera p) D. Lgs. 139/2005. In caso di interruzione anticipata del tirocinio gli importi corrisposti non verranno restituiti.

Cancellazione

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari fino al 31 dicembre dell'anno n – 1 sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno, tranne coloro che siano stati cancellati. La cancellazione richiesta nel

corso dell'anno non esonera dal pagamento della quota annuale dovuta. L'iscritto che intende cancellarsi dall'Albo o Elenco entro l'anno deve presentare, entro il giorno 31 del mese di dicembre dello stesso anno, la domanda di cancellazione al fine di evitare il pagamento della quota annuale riferita all'anno successivo. Essendo la data del 31 dicembre un termine perentorio, tutte le domande presentate oltre tale data obbligheranno il richiedente la cancellazione al pagamento integrale della quota annuale per l'anno successivo.

Trasferimenti

L'iscritto che intende trasferirsi ad altro Ordine, a seguito dell'avvenuta variazione della residenza o del domicilio professionale, è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale.

L'iscritto proveniente da altro Ordine professionale, è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale prevista, escluso il contributo di spettanza del Consiglio Nazionale, solo se quest'ultimo è stato già versato all'Ordine di provenienza.

Il tirocinante che intende trasferirsi da altro Ordine è tenuto a pagare per intero la tassa di iscrizione prevista.

Art. 4 – Riscossione

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, senza alcun ulteriore onere, è il 31 marzo di ciascun anno. La Segreteria dell'Ordine, entro il 31 gennaio di ogni anno, invia ad ogni iscritto a mezzo PEC, l'avviso di pagamento PagoPa, contenente il nome dell'iscritto, l'indicazione dell'importo, la data di scadenza ed i canali di pagamento.

Il Consiglio dell'Ordine, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza, dando comunicazione a tutti gli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

Art. 5 – Morosità

Gli iscritti che alla data del 01 aprile non sono in regola con il versamento della quota annuale dovuta riceveranno, a mezzo Pec, sollecito di pagamento del contributo annuale, unitamente alla somma aggiuntiva di Euro 20,00 (venti virgola zero) a titolo di penalità.

Il pagamento dovrà essere corrisposto, entro non oltre 60 giorni, rispetto alla data di scadenza fissata dall'art. 4 del presente regolamento.

Decorso il termine di cui sopra, gli iscritti che non sono ancora in regola con il pagamento riceveranno, a mezzo Pec, ultimo e perentorio sollecito di versamento del contributo annuale di iscrizione unitamente alla somma aggiuntiva di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero) a titolo di penalità. Il pagamento dovrà essere corrisposto entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno.

Art. 6 – Norme disciplinari

Decorso il termine perentorio del 30 giugno espletati i controlli sugli iscritti che nonostante i solleciti inviati, non hanno provveduto al pagamento, il Consiglio dell'Ordine, accertata la morosità, entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, invia l'elenco degli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina per l'apertura dell'istruttoria del Procedimento Disciplinare per come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 139/2005 e per la successiva pronuncia, a carico dell'iscritto inadempiente, della sospensione per morosità per come previsto dall'articolo 54 del medesimo decreto.

L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive.

Qualora trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le norme sul procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'articolo 36, comma 1 lett c) del D.Lgs 139/2005. Le ulteriori spese sostenute sono a carico del moroso.

Art. 7 – Entrata in vigore e diffusione del regolamento

Il presente regolamento per la riscossione dei contributi entra in vigore il 1 gennaio 2023 e viene trasmesso mediante PEC a tutti gli iscritti e pubblicato sul sito dell'Ordine Amministrazione Trasparente.